

IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Incontro di approfondimento

WEBINAR

Mercoledì 29 Settembre 2021, ore 17,00

**A cura del Responsabile dell'Area Relazioni
Istituzionali – Eugenio Battistini**

**E' NECESSARIO INFORMARE LE IMPRESE
TENUTO CONTO DELL'IMPORTANZA DEL
PROVVEDIMENTO INTRODOTTO DAL
LEGISLATORE PER ASSICURARE MAGGIORI
LIVELLI DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO NEI
LUOGHI DI LAVORO E CONTINUARE A
GARANTIRE L'APERTURA DELLE ATTIVITA'**

**PRIMO INCONTRO UTILE PER FORNIRE
INDICAZIONI OPERATIVE IN ATTESA DI
CHIARIMENTI MINISTERIALI SUI PUNTI CHE
ANCORA LASCIANO DUBBI INTERPRETATIVI**

AREA SINDACALE

**I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
GLI ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE**

AREA LEGALE

**GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI IN CASO DI
MANCANZA DEL GREEN-PASS
ASSENZE INGIUSTIFICATE –SOSPENSIONI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI**

SERVIZIO SICUREZZA

**L'ASSISTENZA ALLE IMPRESE CON LA
PROCEDURA AZIENDALE ANTICONTAGIO**

**LA NORMA NEL SUO INTENTO E' CHIARA
L'ISTITUZIONE DEL GREEN PASS VIENE DEFINITA
COME UNA MISURA FONDAMENTALE PER
CONTRASTARE IL COVID , E LIMITARE RISCHI DI
CONTAGIO PER EVITARE ULTERIORI CHIUSURE
DI ATTIVITA'**

**Strumento utilizzato dal Governo per potenziare,
indirettamente, le Vaccinazioni e per favorire il
LAVORO**

IL GOVERNO TRAMITE IL D.L. 127/2021 HA
ESTESO L'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE
VERDE (**GREEN PASS**) ANCHE NEI LUOGHI DI
LAVORO

DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021,
CHIUNQUE SVOLGA UN'ATTIVITA' LAVORATIVA
ANCHE NEL SETTORE PRIVATO **DOVRA'**
POSSEDERE ED ESIBIRE , SU RICHIESTA, LA
CERTIFICAZIONE, AL FINE DI ACCEDERE AI
LUOGHI DI LAVORO

ESENZIONI

L'OBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE, E' ESCLUSO PER I SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE, PER MOTIVI DI SALUTE, SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA (le controindicazioni sono definite dalla Circolare Min.Salute del 4-8-2021)

BAMBINI SOTTO I 12 ANNI, ESCLUSI DALLA CAMPAGNA VACCINALE

**CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE
CHI HA EFFETTUATO IL VACCINO MONODOSE**

**CHI HA EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINO
FINO ALLA DATA DI SOMMINISTRAZIONE DELLA
SECONDA DOSE**

**ESSERE GUARITI DA COVID-19 NEI 6 MESI
PRECEDENTI, O DOPO LA PRIMA DOSE DI
VACCINO OLTRE I 6 MESI (IN CASO DI
GUARIGIONE)**

**CHI HA ESITO NEGATIVO DI UN TAMPONE
(RAPIDO O MOLECOLARE) CON VALIDITA' 48 ORE
DALL'EFFETTUAZIONE**

**** (attesa probabile modifica, nella conversione in
legge del D.L. 122/2021, per CHI HA ESITO
NEGATIVO DI UN TAMPONE MOLECOLARE CON
VALIDITA' 72 ORE)**

La durata della certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata

VACCINAZIONE

1) PER LA PRIMA DOSE DEI VACCINI CHE NE RICHIEDONO DUE, LA CERTIFICAZIONE SARA' GENERATA DAL GIORNO DOPO LA SOMMINISTRAZIONE E AVRA' VALIDITA' DAL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE

2) NEI CASI DI SECONDA DOSE O DOSE UNICA PER INFEZIONE PRECEDENTE ALLA VACCINAZIONE O INFEZIONE SUCCESSIVA ALMENO DOPO 14 GIORNI DALLA PRIMA DOSE, LA CERTIFICAZIONE **SARA' VALIDA PER 12 MESI DALLA SOMMINISTRAZIONE**

3) NEI CASI DI VACCINO MONODOSE, LA CERTIFICAZIONE SARA' GENERATA DAL 15° GIORNO DOPO LA SOMMINISTRAZIONE E **SARA' VALIDA PER 12 MESI**

ATTENZIONE

A partire dal 19 settembre 2021, **la validità** delle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 già emesse per completamento ciclo vaccinale è portata automaticamente **a 12 mesi** (dalla piattaforma DGC)

L'APP di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “ Validità in Italia : 9 mesi”

SARANNO I DATORI DI LAVORO A DOVER
ASSICURARE IL RISPETTO DELL'OBLIGO DI
POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

DEVONO **DEFINIRE ENTRO IL 15 OTTOBRE** LE
MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLE VERIFICHE, DA ESEGUIRE ANCHE A
CAMPIONE E , PREFERIBILMENTE , AL MOMENTO
DELL'ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

DEVONO INDIVIDUARE I SOGGETTI INCARICATI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE EVENTUALI
VIOLAZIONI

L'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS, E' ESTESO A TUTTI COLORO CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, **LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA, DI FORMAZIONE O VOLONTARIATO** PRESSO I LUOGHI DI LAVORO PRIVATO, ANCHE SULLA BASE DI CONTRATTI ESTERNI.

SIGNIFICA CHE NON RIGUARDA SOLO I LAVORATORI SUBORDINATI MA QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, RICOMPRENDO ANCHE I **LAVORATORI AUTONOMI**

**LE VERIFICHE SONO EFFETTUATE SECONDO LE
MODALITA' INDICATE DAL DPCM 17 GIUGNO 2021
(attuativo dell'art. 9, comma 10, del D.L.52/2021)
CON IL QUALE E' STATA ISTITUITA
L'APPLICAZIONE MOBILE (APP) "VerificaC19"**

**Medesima APP utilizzata nelle verifiche agli utenti
delle attività indicate nel D.L. 23-7-201 n. 105 , che
integra le attività indicate nel D.L. 22-4-2021 N. 52**

Il processo di verifica delle CERTIFICAZIONI Verdi, prevede l'utilizzo della App di verifica nazionale “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore

Come avviene la verifica

- 1) La certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale o cartaceo)
- 2) L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato
- 3) L'app applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida, lo schermo diventa **verde** nel caso di regolarità della certificazione o **rosso** nel caso di irregolarità
- 4) L'app mostra l'effettiva validità della Certificazione, nonché il nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della stessa

I LAVORATORI CHE NON SIANO IN POSSESSO DEL GREEN PASS, O CHE NE SIANO PRIVI AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO, SONO CONSIDERATI ASSENTI INGIUSTIFICATI FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE, SENZA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE, CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO E SENZA CONSEGUENZE DISCIPLINARI (fino al 31-12-2021)

PER LE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI,
DOPO 5 GIORNI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA IL
D.L. **PUO' SOSPENDERE E SOSTITUIRE IL
LAVORATORE** PER UN PERIODO MASSIMO DI 10
GIORNI, RINNOVABILI SOLO 1 VOLTA (ENTRO IL
LIMITE DEL 31-12-2021)

La stipula del **CONTRATTO A TERMINE
(SOSTITUTIVO), E' CONDIZIONE UTILE E
NECESSARIA** per la **SOSPENSIONE**

I LAVORATORI CHE ACCEDONO AI LUOGHI DI LAVORO IN VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GREEN PASS, SONO PASSIBILI DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 600 A 1.500€

I D.L., IN CASO DI MANCATA VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS, O DI MANCATA ADOZIONE DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE ENTRO IL 15-10, SONO PASSIBILI DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 400 A 1.000€

IL DECRETO DISPONE:

LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI AL PREZZO CALMIERATO DI 15€ (IL COSTO DEI TEST, NON SONO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO)

**I CLIENTI CHE RICEVONO IN CASA MANUTENTORI
O TECNICI, DOVRANNO CONTROLLARE IL GREEN
PASS ?**

NO, NON SONO DATORI DI LAVORO

**CHI LAVORA IN SMART WORKING DEVE AVERE IL
GREEN PASS ?(purchè non venga utilizzato a fini
elusivi dell'obbligo)**

**NO, PERCHE' SERVE PER ACCEDERE AI LUOGHI
DI LAVORO**

I D.L. DEVONO DEFINIRE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE CON CUI EFFETTUARE LE VERIFICHE, CHE POSSONO PREVEDERE ANCHE CONTROLLI A CAMPIONE, MA DANDO PRIORITA', QUALORA POSSIBILE, AL CONTROLLO EFFETTUATO AL MOMENTO DELL'ACCESSO ALLA SEDE DI LAVORO

I CONTROLLI A CAMPIONE EVITANO SANZIONI QUALORA SI RISCONTRINO LAVORATORI SENZA GREEN – PASS, PURCHE' SI RISPETTINO ADEGUATI MODELLI ORGANIZZATIVI (faq del Governo)

In teoria, LA VERIFICA DEL GREEN PASS ANDREBBE FATTA TUTTI I GIORNI. PER TUTELARE LA PRIVACY, INFATTI, IL D.L. NON PUO' TENERE UN REGISTRO NEL QUALE SIA INDICATO QUANTI DIPENDENTI SIANO VACCINATI E QUALE SIA LA SCADENZA DEL GREEN PASS PER CIASCUNO

Al momento, non sembrano ammesse modalità alternative all'utilizzo dell' APP "VerificaC19", quali ad esempio autocertificazioni o la consegna di una copia del Green Pass.

E' previsto prioritariamente, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ma possono essere effettuati anche a campione.

- Non è quindi previsto un obbligo di necessaria verifica giornaliera e generalizzata su tutti i lavoratori
- La verifica a campione può prevedere, ad esempio, il controllo di una percentuale di lavoratori al giorno, purchè non si pongano in essere trattamenti discriminatori tra i lavoratori (attenzione a possibili contenziosi)

I D.L. non devono raccogliere e/o conservare dati, senza alcun riferimento alla condizione-vaccino, guarigione dal COVID o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass

MA VEDREMO I CHIARIMENTI ATTESI SE CONSENTIRANNO POSSIBILITA' DIVERSE (es. richiedere almeno preventivamente, almeno i QR-CODE)

**I CONTROLLI NELLE IMPRESE CON PIU' SEDI,
TURNI DI LAVORO DIFFERENZIATI, CON PIU'
ENTRATE AL LUOGO DI LAVORO-Utilizzo di
tecnologie validanti il controllo dei Green Pass**

**L'ATTIVITA' FUORI SEDE (CHI E COME FARE I
CONTROLLI)**

**I LAVORATORI AUTONOMI (SOGGETTI AL GREEN
PASS) DA CHI VENGONO CONTROLLATI**

LA SOSTITUZIONE DEGLI ASSENTI

LA SOSPENSIONE DI UN LAVORATORE DIVENTA
LEGITTIMA SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONE ?

COSA SUCCEDDE QUANDO TERMINA IL
CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO,
STIPULATO PER LA SOSTITUZIONE DEL
DIPENDENTE PRIVO DI GREEN PASS,
SOPRATTUTTO SE QUESTI RIMANE SOSPESO ?
SI PUO' STIPULARE UN ALTRO CONTRATTO A
TERMINE SECONDO LE REGOLE GENERALI ?

LA SOSTITUZIONE DEGLI ASSENTI

**IL D.L. PUO' RIFIUTARE LA RIPRESA DEL
DIPENDENTE PRIVO DI GREEN PASS, SOSPESO E
SOSTITUITO, NEL FRATTEMPO MUNITOSI DI
CERTIFICAZIONE ?**

Il D.L. del 21 Settembre 2021, n. 127 e gli adempimenti a carico del Datore di Lavoro

Alle misure di prevenzione e protezione sino ad oggi richieste dalla normativa ai fini del contenimento della pandemia (come, ad esempio, l'obbligo di utilizzo della mascherina e di rispettare il distanziamento) oggi **si aggiunge** l'onere di verificare il possesso del Green Pass.

Quali obblighi ha il Datore di Lavoro?

Sui datori di lavoro grava l'onere di assicurare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie. Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro sono infatti chiamati a:

- **Informare** il personale circa il contenuto del D.L. 127/2021, per renderlo edotto delle modalità di accesso al luogo di lavoro
- Individuare con atto formale (*delega*) i soggetti incaricati dell'accertamento
- **Definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**

A partire dal 15 ottobre 2021, dovranno inoltre:

- **Procedere a verifiche** prioritariamente quotidiane, da svolgersi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ed eventualmente anche a campione, mediante l'utilizzo dell'App VerificaC19.

L' informativa ai lavoratori

All'interno del T.U. per la sicurezza sul lavoro, particolare importanza riveste l'informazione ai lavoratori.

L'art. 36 D. Lgs 81/2008 impone che i lavoratori ricevano **adeguata informazione**, tra le altre cose, **sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale**.

In altri termini, l'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Si ritiene dunque importante avvisare i lavoratori, mediante sottoscrizione di apposita informativa, circa le modalità da seguire, a partire dal 15/10/2021, per poter accedere in sicurezza al luogo di lavoro.

La delega

- E' un **atto formale** con il quale il Datore di Lavoro individua un **soggetto determinato** (oppure più soggetti determinati) cui attribuisce il compito di effettuare i controlli delle certificazioni emesse dalla Piattaforma Nazionale di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021.
- Con tale atto, si prescrive al delegato di procedere alla verifica con l'utilizzo **esclusivamente dell'app VerificaC19**.
- Con tale atto, il delegato è altresì autorizzato ad **accertare l'identità** di chi intende accedere ai locali (es. manutentore, formatore, ecc.) richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'applicazione VerificaC19
- Con tale atto, il delegante indica al delegato che il controllo dovrà avere ad **oggetto esclusivamente il QR Code: non potranno essere raccolti i dati dell'intestatario, in nessun modo ed in nessuna forma, fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare in formato digitale.**

Come definire le modalità operative per le verifiche: l'integrazione della procedura aziendale di sicurezza per la gestione delle attività lavorative a seguito dell'emergenza Covid19 «Coronavirus»

Tutto ciò premesso, posto che **ad oggi ancora non sono presenti ulteriori chiarimenti da parte del Governo né sono state emanate Linee Guida**, si ritiene che le modalità operative per le verifiche possano essere definite mediante **l'integrazione della Procedura Covid19 «Coronavirus» aziendale adottata** in armonia con i Protocolli Sicurezza (Procedura aziendale di sicurezza per la gestione delle attività lavorative a seguito dell'emergenza Covid19 «Coronavirus»)

In particolare, si ravvisa la necessità che tale documento descriva, tra le altre cose:

- **Chi procederà al controllo e quali soggetti saranno sottoposti**
- Rispetto delle normativa **Privacy**
- Eventuale **delega**
- **Modalità di prevenzione e protezione generali** nell'espletamento del controllo (sempre vevoli ed applicabili): distanziamento, mascherine, gel igienizzante
- **Con quali tempistiche** verranno svolte le verifiche (quotidianamente? a campione?)

Le tempistiche della verifica

Quanto alle tempistiche della verifica, la norma ha lasciato spazio ha dubbi interpretativi.

Art. 3, co. 5, D.L. 127/2021: *“I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, **anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro**, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10”.*

Sul sito del Governo (al link <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>), è stata pubblicata la seguente FAQ:

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge n. 127 del 2021.

....in altre parole

Detto in altri termini, il Datore di Lavoro che abbia **predisposto adeguati modelli organizzativi (ossia modelli organizzativi tali da far desumere la serietà ed effettività dei controlli) potrebbe effettuare controlli a campione** (anziché quotidiani, con notevole risparmio di tempo ed energie).

In tal caso, se a seguito di controllo da parte delle Autorità emergesse la presenza di lavoratori privi di Green Pass, **il Datore di Lavoro andrebbe esente da sanzione.**

A precisazione sulla FAQ

A fronte della risposta fornita dal Governo, si ritiene utile precisare che la risposta **non consiste in un “liberi tutti”**, tutt’altro. Il Governo, cosciente e consapevole dell’aggravio che un controllo quotidiano comporterebbe, in termini sia di tempo che di risorse, consente alle aziende di procedere ad una verifica a campione, ma pur sempre nell’ambito di **un progetto fattivo e concreto di prevenzione del rischio**, dimostrato dall’adozione di una procedura interna contenente un piano di prevenzione del rischio a tutela del luogo di lavoro.

Si auspica, ad ogni modo, l’intervento di Linee Guida o chiarimenti a precisazione del significato del **concetto di controllo a campione**: trattasi di **concetto evanescente** e dalle varie sfaccettature, che si presta alle interpretazioni più diverse e, probabilmente, anche a interpretazioni particolarmente restrittive da parte dell’organo di controllo.

Ulteriore titubanza rispetto al *controllo a campione*, è stata ravvisata dai consulenti del lavoro nella possibilità che **lavoratori poco collaborativi** possano ritenersi *“più controllati rispetto ad altri lavoratori”*, ritenendo **discriminatoria la condotta** del datore di lavoro.

La procedura Covid19 «Coronavirus» : facciamo un ripasso...

A partire da Aprile 2020 (art. 2 del DPCM 26 aprile 2020) l'attività lavorativa è stata subordinata al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

- Protocollo di sicurezza degli **ambienti di lavoro**, sottoscritto fra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 ed il 6 aprile 2021
- Protocollo di sicurezza nei **cantieri**, sottoscritto fra Governo e Parti Sociali il 19 marzo 2020 e aggiornato anch'esso il 24 aprile 2020
- Protocollo di sicurezza del **settore trasporto e della logistica**, del 20 marzo 2020

In aggiunta..

In forza dell'**Ordinanza Regionale 17.05.2020** (che recepisce l'Accordo tra le Parti Sociali Artigiane, OPRA Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna), ai fini del contrasto ed il contenimento del virus nei luoghi di lavoro artigiani, **le aziende aderenti ad EBER sono tenute ad inoltrare via pec all'OPTA la *Check List***, redatta realizzata in collaborazione con esperti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle AUSL, direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria.

Tale trasmissione è legata alla funzione di monitoraggio attribuita ad OPTA delle misure anti-contagio nelle aziende.

In conclusione

Il D.L. n.127/2021 consiglia un'**implementazione** della Procedura Covid 19 «Coronavirus» aziendale adottata.

L'onere di verificare il corretto dell'obbligo di possesso del Green Pass non si sostituisce ma si **aggiunge** alle misure di prevenzione e protezione sino ad oggi richieste dalla normativa ai fini del contenimento della pandemia.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed aggiornamento dovesse rendersi necessario.